NORME E CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

Deroga al D.lgs 62/2017: "*ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell'orario annuale personalizzato*", cioè del monte ore annuale delle lezioni/orario complessivo di tutte le discipline .

L'anno scolastico sarà quindi considerato valido anche qualora sia stato superato il 25% di assenze.

Deroghe:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati o ricovero ospedaliero, terapie e/o cure programmate anche in casa, anche per periodi non cumulativi, qualsiasi malattia giustificata da certificato medico.
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.
- Situazioni di particolare disagio documentate.
- Alunni stranieri che arrivano in corso d'anno.

- **NON sono computate come ore di assenza (e quindi rientrano nelle deroghe):**
- la partecipazione ad attività organizzate dalla Scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di Classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento in entrata ed in uscita;
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna (es. Trinity o Delf, altro…);
- le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall'Istituzione scolastica per motivi organizzativi.

Le assenze, comprese le deroghe, non devono comunque pregiudicare, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

NORME E CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI

Secondo il **DPR n. 122/2009**
"*La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza*".

Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, nella sola componente tecnica, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti. In caso di assenza di un docente questi dev'essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l'astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente, di solito il Dirigente, il cui voto prevale in caso di parità (**art. 37/3** DLgs 297/94).

Il Dirigente Scolastico può delegare un docente del Consiglio di classe (di solito il coordinatore nominato tale ad inizio anno) a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell'**art. 5/5 del** DLgs 297/94.

Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio solo se:

- il vicario è un componente del Consiglio di classe;
- il Dirigente Scolastico è assente dal servizio.

Il Collegio dei Docenti:

- Integra – ove necessario – i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel PTOF.
- Li comunica alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito.

Il Consiglio di Classe:

- Procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta in presenza e sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei Docenti.
- Gli alunni sono ammessi alla classe successiva **anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline**, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
- Nel caso in cui i docenti del CdC **non siano in possesso di alcun elemento valutativo** relativo all'alunno per cause legate a situazioni di **mancata o sporadica frequenza** delle attività didattiche **perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico**, il CdC, con motivazione espressa **all'unanimità**, può non ammetterlo alla classe successiva.

- Gli **esami di idoneità** per l'ammissione alle classi intermedie sono svolti in presenza entro il 01-sett-2024.

BES - Disabili

- Per gli alunni disabili e con disturbi specifici dell'apprendimento (certificati e non certificati) si procede alla valutazione sulla base di PEI e PDP.
- Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra PEI e PDP.

- L'insegnante di Religione Cattolica e il docente di Alternativa alla religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi da loro seguiti che si sono avvalsi o non dell'insegnamento della religione cattolica. Non esprimono un voto numerico in decimi, ma un giudizio sintetico.

- I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di **tutti gli alunni** (articolo 314, comma 2, del testo unico del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297).
- Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

- I docenti che svolgono attività o insegnamento per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno

ESITO

A conclusione dello scrutinio:

- L’esito negativo è comunicato dal coordinatore di classe che informerà la famiglia con fonogramma.
- L’esito relativo a tutte le discipline sarà visibile alle famiglie sul registro elettronico.

INDICAZIONI ORGANIZZATVE

- Durante il consiglio il coordinatore proietta il quadro dei voti condividendo il proprio schermo, propone e condivide il voto di condotta e di educazione civica
- Il segretario prende appunti ai fini della stesura del verbale.